

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI GRIMALDI

REGOLAMENTO

ART. 1 (Finalità)

1. Al fine di garantire la formazione civica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, favorendo nei giovani la piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, il Comune di Grimaldi, in attuazione dell'art. 53 dello Statuto, istituisce il Consiglio comunale ed il Sindaco dei Ragazzi.

ART. 2 (Funzioni)

1. Il Consiglio dei ragazzi svolge funzioni propositive da esplicitare, tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa di Grimaldi, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. Al Consiglio dei ragazzi viene assegnato un budget annuo, la cui utilizzazione compete esclusivamente al Consiglio dei ragazzi stessi, nonché un fondo di funzionamento.

ART. 3 (autonomia)

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 4 (attività)

1. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alla seduta e sottoposte all'Amministrazione Comunale la quale dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
2. Nell'ambito del budget, annualmente individuato nelle forme previste dall' art. 53 dello Statuto, le decisioni del Consiglio dei ragazzi sono vincolanti, con l'**obbligo** per l'amministrazione comunale di procedere alla spesa.

ART. 5
(Pubblicità e disciplina dei lavori)

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale stesso un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità nelle procedure, identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale Cittadino.
3. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.
4. I lavori e l'organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale Cittadino.

ART. 6
(elettorato passivo)

1. Al Consiglio Comunale dei Ragazzi possono essere eletti gli alunni delle classi 4^a e 5^a della Scuola Elementare e gli studenti della 1^a, 2^a e 3^a Media delle scuole di Grimaldi, che siano residenti nel Comune di Grimaldi.

ART. 7
(elettorato attivo)

2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni della scuola elementare e tutti gli studenti della scuola media di Grimaldi che siano residenti nel Comune di Grimaldi.

ART. 8 (composizione e
durata in carica)

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 8 consiglieri di maggioranza più il Sindaco e da 4 consiglieri di minoranza.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi resta in carica due anni.
3. Non comporta decadenza il fatto che l'eletto abbia terminato la scuola media.
4. Ai Consiglieri appartenenti al Consiglio dei ragazzi si applicano tutte le altre norme relative ai Consiglieri appartenenti al Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno e in via straordinaria secondo le norme dello Statuto.
6. Le riunioni del Consiglio Comunale dei ragazzi si terranno, di norma, nella sala del Consiglio comunale.

ART. 9
(modalità di svolgimento delle elezioni)

1. Allo svolgimento delle elezioni sovrintende una Commissione mista formata dai capi d'Istituto, dal Sindaco o da loro delegati e da un funzionario del Comune designato dal Sindaco. La Commissione ha inoltre il compito di fare chiarezza sulle diverse opinioni in merito alla campagna elettorale e alle elezioni nonché decidere su eventuali posizioni di disaccordo o scontentezza; la commissione ordina e definisce modalità di elezione e tempi quando è necessario anche diversi da quelli stabiliti da questo regolamento.
2. Entro 20 (venti) giorni dall'inizio della scuola possono essere presentate, nelle segreterie delle scuole, le liste recanti il nome del candidato a Sindaco e quelli dei candidati a Consigliere.
3. Ogni lista deve essere identificabile; a ciò è sufficiente una qualsiasi denominazione.
4. La presentazione delle liste è subordinata alla sottoscrizione di almeno 25 elettori.
5. Terminata la fase della presentazione delle liste, inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più opportune (Assemblee, volantini, dibattiti di classe, ecc.).
6. Trascorsi 20 (venti) giorni dall'inizio della campagna elettorale si svolgeranno le elezioni che si terranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9- 12) e, di norma, il sabato successivo alla chiusura della campagna elettorale.
7. In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui ai commi precedenti si intendono prorogati di sessanta giorni.
8. Sarà garantita la costituzione di un numero adeguato di seggi elettorali nei plessi di ogni singola scuola.
9. Ciascun elettore riceverà una scheda nella quale vengono riportate le singole liste, con i nomi dei candidati a sindaco e a consigliere.
10. Ogni elettore può esprimere il suo voto nelle stesse forme dell' elezione del sindaco e del consiglio comunale cittadino.
11. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
12. Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, con le liste e le relative preferenze, sono consegnati, a cura dei capi d'istituto, al Sindaco del Comune il quale chiede al Presidente del Consiglio Comunale di convocare, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Comunale stesso in seduta straordinaria per la proclamazione degli eletti e la immediata costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
13. Nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale, il neo Sindaco dei ragazzi presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di adempiere al suo mandato secondo coscienza ed in conformità alle leggi dello Stato.
14. Dopo tale promessa, il Sindaco del Comune consegna al neo Sindaco dei ragazzi la fascia tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia.
15. terminate dette formalità, il Consiglio comunale cessa i suoi lavori, mentre proseguono quelli del Consiglio dei ragazzi che procede alla elezione del suo Presidente.

ART 10

(Presidente Consiglio dei Ragazzi)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi svolge le stesse funzioni del Presidente del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale stesso.

ART. 11

(Il Sindaco dei Ragazzi)

1. Il Sindaco dei ragazzi svolge, di norma, funzioni analoghe a quelle affidate al Sindaco dalle leggi e dallo Statuto.

ART; 12

(La Giunta dei ragazzi)

1. La Giunta dei ragazzi è composta dal Sindaco più quattro assessori, compreso il vice-sindaco.
2. Essa è nominata dal Sindaco e i suoi lavori sono regolati dallo Statuto.
3. La Giunta di norma si riunisce nei locali del Comune.